

Roma, 30 novembre 2023

Spett.le

**Banca d'Italia**  
**Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio**

Via Piacenza, n. 6  
00184 Roma

Inviata via PEC all'indirizzo: [sna@pec.bancaditalia.it](mailto:sna@pec.bancaditalia.it)

**Oggetto: Documento di consultazione per l'estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in materia di de-risking (EBA/GL/2023/04 e EBA/GL/2023/03) ai soggetti vigilati che non ne sono destinatari.**

Con riferimento a quanto in oggetto la scrivente Associazione intende sottoporre alcune osservazioni alla bozza resa pubblica da codesta Autorità in data 3 ottobre 2023 (di seguito, “Documento di Consultazione”).

Le società fiduciarie svolgono, in forma di impresa, l'attività di amministrazione dei beni per conto di terzi e di rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. Agiscono sulla base di un contratto tipizzato, in base al quale un soggetto (il fiduciante) affida un bene o un diritto a un altro soggetto (il fiduciario), che lo amministrerà o lo eserciterà per conto del fiduciante.

L'attività è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) e, per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, alla vigilanza, ai fini antiriciclaggio, della Banca d'Italia.

La normativa italiana che disciplina l'attività delle società fiduciarie stabilisce che le stesse sono obbligate a depositare presso una banca le liquidità ed i titoli amministrati fiduciarmente per conto dei clienti (cfr. art. 5 comma 10, art. 12 comma 3 e art. 14 comma 4 del D.M. 16 gennaio 1995).

Le società fiduciarie usano due modalità di deposito:

- conti individuali aperti dalla società fiduciaria presso la banca per conto di ciascuno dei clienti, o
- c.d. conti *omnibus*, ossia un conto unico, intestato alla società fiduciaria, ma utilizzato per conto di più clienti fiducianti; tali conti, secondo le disposizioni del D.M. 16 gennaio 1995 devono essere rubricati come "conti di amministrazione fiduciaria".

Mentre l'amministrazione per conto di terzi di titoli quotati normalmente impone, anche alla luce della disciplina MiFID, l'apertura di conti (titoli e liquidità) individuali riferibili al singolo fiduciante, nell'ambito dell'amministrazione fiduciaria di titoli non quotati è frequente il deposito di titoli riconducibili a mandati fiduciarri diversi in un unico deposito a custodia. Ciò avviene anche per non gravare il fiduciante dei maggiori costi relativi all'apertura di un conto bancario individuale "dedicato".

Ciò premesso, molte società fiduciarie, a partire dal 2010, hanno subito, da parte di alcune banche, l'arbitraria, ingiustificata e immotivata chiusura, mediante recesso unilaterale della banca, dei conti *omnibus* di amministrazione fiduciaria utilizzati fino a quel momento in conformità con le disposizioni regolamentari.

Nel contempo si è verificato l'altrettanto immotivato diniego di apertura di nuovi conti *omnibus* e, in alcuni casi, oltre alla chiusura dei conti *omnibus*, le società fiduciarie hanno ricevuto il recesso delle banche dai conti di deposito individuali ed hanno quindi subito il blocco dei valori e delle disponibilità liquide ivi depositati, con notevoli danni in capo ai clienti titolari sostanziali di detti beni e all'operatività e reputazione delle società fiduciarie stesse.

Questa ingiustificata pratica è cresciuta in modo considerevole negli ultimi anni e se nel 2010 le banche che imponevano la chiusura dei conti o la loro mancata apertura erano di

piccole/medie dimensioni e non in un numero elevato, nell'ultimo periodo, molti istituti di credito anche di primaria rilevanza e presenza sul territorio nazionale, richiedono la chiusura o si rifiutano di aprire nuovi conti.

Il recesso unilaterale e ingiustificato dai conti *omnibus* e dai conti individuali di amministrazione fiduciaria, insieme al diniego di apertura degli stessi, ha comportato per le società fiduciarie che hanno subito tali decisioni l'impossibilità di operare e svolgere la propria attività riservata.

Inoltre, nella maggior parte dei casi la chiusura dei rapporti in essere ha comportato anche il blocco dei titoli e delle disponibilità liquide dei clienti depositati nei conti di amministrazione fiduciaria. Tutto ciò, non solo ha intaccato l'operatività delle società fiduciarie, ma ha altresì causato gravi danni a molti clienti fiducianti che di fatto, non sono riusciti a movimentare e/o utilizzare titoli e liquidità e a sfruttare a pieno e senza rallentamenti il servizio offerto dalle società fiduciarie.

Le banche, nella maggior parte dei casi di chiusura di conti *omnibus* di amministrazione fiduciaria e/o di rifiuto di aprire detti conti, non hanno fornito spiegazioni o si sono limitati a giustificare le proprie decisioni adducendo l'applicazione di procedure interne che imponevano l'obbligo di astenersi dall'aprire o mantenere relazioni d'affari con società fiduciarie, in particolare con le società fiduciarie non autorizzate da Banca d'Italia all'iscrizione nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

Molte banche hanno motivato la propria decisione di chiudere i conti *omnibus* affermando che la tenuta degli stessi risultava incompatibile con le norme di dettaglio nazionali disciplinanti gli obblighi di registrazione e conservazione delle operazioni e dei dati a fini antiriciclaggio (Cfr. art. 40 Direttiva 2015/849/UE) sotto il profilo della registrazione dell'operazione riconducibile ad un singolo soggetto, ma eseguita attraverso l'impiego del conto *omnibus*.

Altre banche hanno sinteticamente motivato le proprie decisioni assumendo che le società fiduciarie, in particolare quelle non vigilate da Banca d'Italia, sarebbero identificabili a priori

come soggetti a rischio elevato e che, in ogni caso, la chiusura dei rapporti era dovuta all'applicazione della norma sull'obbligo di astensione dall'instaurazione/prosecuzione di rapporti con determinati soggetti a rischio elevato.

Assofiduciaria ha, a più riprese, rappresentato presso Codesta Autorevole Autorità e presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy come la politica di *de-risking* adottata da molte banche riduce l'operatività delle società fiduciarie che per svolgere la loro attività principale hanno necessità di avvalersi dei servizi bancari e finanziari offerti dagli istituti di credito. Tali istituti di credito, nella maggior parte dei casi, sono individuati e scelti direttamente dai fiducianti-clienti e non anche dalla società fiduciaria, così che il diniego di apertura di un rapporto bancario da parte della banca o di più banche individuate dal fiduciante si traduce nell'impossibilità di eseguire il mandato fiduciario, senza reali alternative. Tale limitazione è presente in modo particolare per le società fiduciarie che non fanno parte di gruppi bancari. Riguardo ai *conti omnibus* l'unica alternativa alla chiusura (o diniego di apertura) degli stessi è rappresentata dall'apertura di un conto per ogni fiduciante.

Il MIMIT ha precisato che l'impiego da parte delle società fiduciarie di conti *omnibus*, presso i quali sono depositati i titoli non quotati e le disponibilità liquide dei clienti, è pienamente legittimo e consentito, nell'ovvio rispetto delle disposizioni antiriciclaggio. Conseguentemente, sempre secondo il Ministero, l'indiscriminata e immediata chiusura dei conti aperti da società fiduciarie, spesso unita alla mancata restituzione tempestiva dei valori in deposito, può configurare un'ipotesi di danno ingiustificato.

L'utilizzo di conti *omnibus* è espressamente previsto dalla normativa italiana interna e, per tale ragione, ciò non può costituire un'automatica fonte di arbitraria discriminazione dell'attività delle società fiduciarie; esso, infatti, non ostacola l'adempimento degli obblighi di registrazione e conservazione delle operazioni e dei dati a fini antiriciclaggio (Cfr. art. 40 Direttiva 2015/849/UE e artt. 31 e 32 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), visto che le disposizioni nazionali in materia prevedono espressamente che le operazioni disposte dalle società fiduciarie a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti sono registrate con riferimento al singolo fiduciante cui l'operazione è riferita (Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, Provvedimento 24 marzo 2020, Allegato 1, par. 2.1.).

L'obbligo di astensione dall'instaurazione di rapporti continuativi o dall'esecuzione di operazioni occasionali o prestazioni professionali (cfr. art. 35 Direttiva 2015/849/UE e art. 42 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) non è automaticamente imposto agli intermediari nel caso di rapporti con società fiduciarie italiane, ma è imposto (i) nel caso in cui sia oggettivamente impossibile effettuare l'adeguata verifica del cliente e (ii) nel caso di rapporti con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Accogliamo con favore, dunque, l'estensione degli Orientamenti EBA anche agli altri intermediari originariamente non interessati e si invita codesta onorevole Autorità a cogliere l'occasione per stigmatizzare il comportamento di alcune banche nella pratica di de-risking sopra rappresentata e portarla come esempio non corretto di comportamento da adottare in quanto ostacola l'accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base nonché compromette in modo arbitrario l'operatività delle società fiduciarie.

Con osservanza.

Lucia Frascarelli  
